



**MINISTERO**  
**DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI**  

---

**UFFICIO FEDERALISMO FISCALE**  
**AREA I REPARTO V**

Roma, 12 marzo 2007

Prot. 938/2007/DPF/UFF

Al comune di XY  
Ufficio tributi

**OGGETTO:** Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Delibera di variazione dell'aliquota. Quesito.

Nella nota in riferimento si chiedono chiarimenti in merito alla procedura da seguire per la predisposizione della variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Va osservato, al riguardo, che la disposizione in discorso, nel sostituire il comma 3, dell'art. 1, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, statuisce che i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'Irpef esclusivamente mediante regolamento adottato ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la cui adozione, a norma dell'art. 42, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non può che essere di competenza del Consiglio comunale.

Una conferma del trasferimento della competenza a deliberare dalla Giunta all'Organo consiliare risiede nel fatto che il successivo comma 3-*bis*, dell'art. 1, del D.lgs. n. 360 del 1998, anch'esso introdotto dall'art. 1, comma 142, della legge n. 296 del 2006, dà facoltà agli enti locali di stabilire una soglia di esenzione in presenza di specifici requisiti reddituali; l'esercizio di tale potere discrezionale, ovviamente, non può che essere demandato al Consiglio, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale.

Va precisato, infine, che qualora il comune abbia già provveduto in passato ad istituire l'addizionale in discorso, non vi è la necessità di procedere a nuove deliberazioni, fatto salvo il caso in cui l'amministrazione comunale

intenda modificare la misura dell'aliquota o introdurre la citata soglia di esenzione a norma dell'art. 1, comma 3-*bis*, del D.Lgs. n. 360 del 1998.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Carlo Vaccari